

Il nuovo Governo ha recentemente emanato alcuni decreti legge che hanno introdotto varie novità di interesse per il cittadino. Si tratta del decreto legge n.92 del 23/5/2008 (G.U del 26/5/2008), avente per oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". Il d.l. 92/2008 e' entrato in vigore il 27/5/2008 e introduce modifiche al codice penale e al codice della strada, inasprendo le pene in caso di reati legati a violazioni di norme stradali commessi da soggetti che guidano sotto gli effetti di alcol o droga. Come FAST riportiamo un estratto delle novità integrando il testo di legge con la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 26/5/08:

#### **GUIDA SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOL E/O DROGA**

**Aumentano pene e sanzioni (art.186 e 187 c.d.s.)**

Se viene accertato un valore del tasso alcolemico variabile da 0,8 a 1,5 g/l la reclusione massima aumenta da tre a sei mesi. Se il valore accertato supera i 1,5 g/l la reclusione varia da tre mesi ad un anno (prima era di massimo sei mesi). Le sanzioni pecuniarie rimangono invariate (da 500 a 2.000 euro nel primo caso, da 800 a 3.200 euro nel secondo). Nel caso invece di guida sotto l'effetto della droga aumentano sia le sanzioni pecuniarie (la nuova fascia e' da 1.500 a 6.000 euro che le pene detentive, arresto da tre mesi ad un anno). La sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno rimane invariata. Aumenta la detenzione in caso di omicidio colposo (art. 589 codice penale; art.222 c.d.s.). Chi, sotto l'effetto di alcol (con valore alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) e/o droga viola le norme del codice della strada provocando la morte di una persona (omicidio colposo) è punibile con la reclusione da tre a dieci anni. In tutti gli altri casi la detenzione varia da due a sei anni (il decreto ha aumentato la detenzione massima da cinque a sei anni). In caso di morte o lesioni a più persone la pena massima passa da 12 a 15 anni. Come sanzione accessoria scatta la revoca della patente qualora al conducente sia stato accertato un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l. In tutti gli altri casi rimane applicabile la sospensione della patente fino a quattro anni. Aumenta la detenzione in caso di lesioni gravi o gravissime (art. 590 codice penale). Chi, sotto l'effetto di alcol (con valore alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) e/o droga viola le norme del codice della strada provocando lesioni gravi e' punibile con la reclusione da a sei mesi a due anni. In caso di lesioni gravissime la reclusione varia da un anno e sei mesi a quattro anni. In tutti gli altri casi a fronte di lesioni gravi e' prevista la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 500 a 2.000 euro, mentre a fronte di lesioni gravissime e' prevista reclusione da uno a tre anni.

**Confisca del veicolo (art. 186 e 187 c.d.s. )**

In caso di guida sotto l'effetto dell'alcol con un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di droghe, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena viene disposta anche la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Cio' -a maggior ragione- anche nel caso in cui il conducente provochi

un incidente stradale. La confisca, effettuata in conformita' all'art. 240 del codice penale, si applica anche nel caso di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena e puo' riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore. Ricordiamo, riguardo ai motoveicoli e ai ciclomotori, che il c.d.s. (art.213 comma 2 sexies) prevede sempre la confisca nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per compiere un reato (indipendentemente dall'eta' del conducente). Quindi la disposizione scatta anche se il tasso alcolemico rilevato e' inferiore ai 1,5 g/l. Precisiamo, in ultimo, che la confisca scatta al momento della condanna ma all'accertamento puo' essere effettuato il sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria, con affidamento del veicolo alla custodia di un soggetto autorizzato (persona idonea presente al momento dell'accertamento, autorimessa, etc.) e spese a carico del trasgressore. In un momento successivo, in ottemperanza alla norma, il veicolo puo' essere affidato alla custodia del trasgressore che abbia nel frattempo cessato di essere sotto l'effetto dell'alcol o della droga. Reclusione anche per chi si rifiuta di sottoporsi ai test (art. 186 e 187 c.d.s.). A fronte di un tale comportamento, che si configura nuovamente come reato, puo' scattare l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da tre mesi ad un anno (in precedenza -a seguito della riforma introdotta dal d.l.117/07- la reclusione non era prevista). Le sanzioni accessorie, ovvero la sospensione della patente da sei mesi a due anni ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni restano invariate. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato scatta la revoca della patente.

**Sui reati decide il Tribunale ordinario**

Per i reati di lesione personale colposa commessi da soggetti in stato di ebbrezza (con valore alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope decide il Tribunale penale ordinario (modifica all'art.4 del D.lgs. 274/2000).

**PENE INASPRITE PER CHI NON SI FERMA DOPO UN INCIDENTE CON DANNI ALLE PERSONE (Art. 189 C.d.s.)**

In questi casi la detenzione varia da sei mesi a tre anni (prima variava da tre mesi a tre anni). La sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni rimane invariata. In caso di mancata assistenza ai feriti, la reclusione varia da uno a tre anni (prima variava da sei mesi a tre anni), con la sanzione accessoria (invariata) della sospensione della patente per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

**16/06/2008**

**Archita Di Serio, FAST Taranto**